

24/7/2012

**Schema di decreto legislativo recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69".**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale è stata integrata nella sua composizione;

Vista la proposta di un secondo correttivo recante: “correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo », redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

## Articolo 1

(Modifiche al codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.”;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (*Rilievo dell'incompetenza*)

1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.”;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 (*Regolamento di competenza*)

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il

giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole "codice di procedura civile", sono aggiunte le seguenti:

“, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2”;

e) al titolo III, Capo II, prima dell'articolo 29, è inserito il seguente:

“Articolo 28-bis (*Tipi di azioni*)

1. Nell'ambito della giurisdizione amministrativa le parti possono proporre le azioni costitutive, dichiarative e di condanna idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.”;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio di I grado, entro il termine di cui al comma 3.”;

g) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole “del codice civile”, sono aggiunte le seguenti:

“. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio”;

h) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Articolo 40 (*Contenuto del ricorso*)

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

- f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
- g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.”;

i) all'articolo 55, comma 13, le parole “commi 5 e 6”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”;

l) all'articolo 62, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.”;

m) all'articolo 85, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.”;

n) all'articolo 96, comma 5, le parole “entro dieci giorni”, sono sostituite dalle seguenti “nel termine di cui all'articolo 45”;

o) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del Libro II, Titolo II, in quanto applicabili.”;

o-bis) all'articolo 99, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.”;

p) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “o riforma la sentenza”, sono inserite le seguenti: “o l'ordinanza”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.”;

q) all'articolo 111, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.”;

r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“ e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;”;

s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.”;

2) al comma 3, lettera b), dopo le parole “che provvede”, sono inserite le seguenti “a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e”;

3) al comma 8, lettera c), dopo le parole “che provvede”, sono inserite le seguenti: “pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e”;

t) all'articolo 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.”.

## Articolo 2

*(Modifiche alle norme transitorie di cui all'allegato 3 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)*

1. Alle norme transitorie, di cui all'allegato 3 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis (*Termini per la domanda risarcitoria*).

1. Per le cause pendenti alla data del 16 settembre 2012, la domanda risarcitoria può essere proposta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a decorrere da tale data ed entro il termine di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.”.

**Schema di decreto legislativo recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.**

## RELAZIONE

1. Il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in attuazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed entrato in vigore il 16 settembre 2010, è già stato oggetto di un primo intervento correttivo operato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Tale intervento correttivo aveva però come obiettivo principale quello di introdurre aggiustamenti minori, dovuti in molti casi a mere imperfezioni linguistiche nella formulazione delle disposizioni.

A quasi due anni dall'approvazione del Codice, il significativo periodo di prima esperienza applicativa ha dimostrato la bontà del lavoro svolto e l'adeguatezza delle disposizioni processuali introdotte a fornire risposte alle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini e delle imprese. Il nuovo sistema processuale – che peraltro ha saggiamente raccolto molte indicazioni fornite negli anni dalla giurisprudenza – è stato recepito senza traumi dagli operatori del settore, non ha dato luogo a particolari problemi applicativi (se non quelli ordinariamente derivanti dall'entrata in vigore di nuove norme), non ha determinato alcuna “crisi di rigetto”, con ciò dimostrando la sua aderenza alla realtà processuale. Può, infine, affermarsi che il Codice del processo ha fortemente contribuito ad una sensibile riduzione dei tempi processuali, rafforzando così l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'esperienza maturata in questo panorama sostanzialmente positivo suggerisce, tuttavia, l'opportuna introduzione di alcune puntuali modifiche, che, in coerenza con le linee fondamentali già presenti nel Codice del processo amministrativo, siano volte a rendere più funzionali alcuni istituti processuali, ovvero ad adeguarli alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

Al tempo stesso, la redazione di un secondo schema di decreto legislativo “correttivo” costituisce occasione per l'introduzione di alcune mere correzioni al testo vigente, al fine di emendarlo da alcune residue imperfezioni linguistiche, ovvero per l'introduzione di alcune disposizioni di mero adeguamento tecnico della disciplina già vigente.

2. Un primo intervento riguarda la competenza territoriale che il Codice ha già reso sempre e necessariamente inderogabile (art. 13). Occorre innanzi tutto sottolineare con forza che il passaggio dalla tradizionale “derogabilità” della competenza territoriale del giudice amministrativo alla attuale inderogabilità (con la conseguenza della impossibilità di concessione di misure cautelari eventualmente richieste da parte del giudice adito, ma che si ritenga territorialmente incompetente) ha dato ottima prova, anche grazie alla attività coerente e professionalmente valida degli operatori. L’esperienza di circa due anni di applicazione dimostra che il nuovo regime della competenza per territorio non ha provocato alcun disorientamento o problema applicativo di qualche rilevanza. E ciò è confermato dal numero sostanzialmente invariato delle istanze di regolamento di competenza.

Le nuove disposizioni in tema di competenza non hanno tuttavia previsto alcun meccanismo di preclusione temporale per la rilevazione del vizio di incompetenza, con il conseguente rischio che ciò avvenga – nei casi in cui la verifica della competenza non sia stata effettuata in sede cautelare - addirittura a conclusione del giudizio di merito, con la conseguente eccessiva dilatazione dei tempi processuali.

Si è, dunque, ora introdotta (oltre ad un generale “riordino” delle disposizioni, onde consentirne una più agevole lettura) la possibilità di richiedere, anche per quei ricorsi per i quali non vi è istanza di adozione di misure cautelari (la cui concessione, come è noto, richiede una preventiva verifica della competenza), una verifica della competenza, che viene prontamente effettuata in una udienza in camera di consiglio all’uopo fissata (art. 15, co. 3). Rimane ferma naturalmente la possibilità di rilevare la incompetenza in sede decisoria di merito (art 15, co.1), in coerenza con il carattere inderogabile della stessa.

2.1. Altre modifiche hanno lo scopo di articolare in modo più puntuale la disciplina delle azioni, riprendendo in particolare la formulazione contenuta nell’art. 44 della legge di delega, il quale enuncia il principio di atipicità già recepito dalla giurisprudenza amministrativa antecedente e successiva al Codice (art. 28-bis).

Vengono altresì ridefiniti i limiti entro i quali può essere proposta l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto (art. 34, co. 1, lett. c).

Sono, inoltre, rimodulati alcuni aspetti dell’azione risarcitoria, onde renderne la disciplina più adeguata alle esigenze di tutela. Innanzi tutto, viene ora ampliato il termine per la proposizione dell’azione cd. “autonoma” o “diretta” di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno: il termine – che rimane riferito all’istituto della decadenza - è ora di un anno, e risulta ampliato rispetto al precedente termine di 120 giorni.

Allo stesso tempo, si è ritenuta ormai matura l’abolizione della possibilità di proporre la domanda di risarcimento del danno anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia di annullamento dell’atto, e fino alla decorrenza



del termine di 120 giorni da tale data. Si è ritenuto, infatti, che, riconosciuta la possibilità di proporre la domanda di risarcimento o insieme alla domanda di annullamento dell'atto o in via autonoma (ora con termine più ampio), non vi siano ragioni plausibili per tenere assoggettata la Pubblica Amministrazione a possibili azioni risarcitorie per un tempo ampio ed incerto.

Al tempo stesso, si è prevista l'introduzione di una norma transitoria, volta a consentire la proposizione di eventuali domande di risarcimento del danno in relazione a giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2012, entro il termine di un anno decorrente da tale ultima data.

2.2. Ulteriori modifiche hanno lo scopo di promuovere l'effettività di alcuni principi posti dal Codice quali, in particolare, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 3, comma 2) e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda il ricorso (art. 40). Si è, infatti, previsto che il giudice, nel provvedere sulle spese, tenga conto anche della eventuale violazione dei principi di chiarezza e sinteticità (art. 26, co. 1) e si è prevista l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in violazione della regola di specificità indicata dall'art. 40, co. 1, lett. d).

2.3. Il decreto legislativo modifica alcuni termini processuali per renderli più coerenti con il generale sistema processuale (v. art. 96, co. 5), precisa meglio il regime applicabile ai mezzi di impugnazione, con particolare riguardo all'appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le sezioni semplici e l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (art. 99, comma 1).

2.4. Infine, il decreto legislativo amplia, in materia di contenzioso relativo alle operazioni elettorali, le ipotesi in cui i provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio sono immediatamente impugnabili (art. 129), in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ed in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2010, n. 236.

3. Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in due articoli: il primo (art. 1), contenente tutte le modifiche apportate alle disposizioni del "Codice del processo amministrativo" (All. 2 del d. lgs. n. 104 del 2010); il secondo (art. 2), contiene la modifica alle "norme transitorie" (All. 3 del citato d. lgs. n. 104 del 2010).

Si passa alla esposizione del contenuto dell'art. 1, evidenziando che, per comodità di lettura, il riferimento è effettuato direttamente ai singoli articoli del Codice del processo amministrativo che vengono sostituiti o modificati.

## Articolo 13

Trasferendo in questo articolo (comma 4), una disposizione già contenuta nell'art. 16, si ribadisce che la competenza sia per territorio (art. 13), sia funzionale (art. 14), è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

## Articolo 15

La nuova formulazione dell'articolo, da un lato, conferma il principio che il difetto di competenza è sempre rilevabile d'ufficio, principio innovativo che superava il precedente regime della derogabilità della competenza territoriale; dall'altro, persegue lo scopo di evitare l'eccessiva durata dei processi nei casi in cui il vizio venga per la prima volta esaminato nella fase conclusiva del processo. L'articolo stabilisce pertanto che il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è deciso in primo grado. (comma 2). In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare. Se tale domanda non viene proposta, il difetto di competenza può essere eccepito dalle parti entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. In questo caso il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata con il regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare. (comma 3). I commi 4 e 5 disciplinano la riassunzione del processo innanzi al giudice dichiarato competente e l'impugnazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza con l'istanza di regolamento di competenza. I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano la domanda cautelare, con riferimento alla individuazione del giudice competente a esaminarla e all'efficacia dei provvedimenti cautelari emanati dal giudice.

## Articolo 16

L'articolo contiene una disciplina del regolamento di competenza (sostanzialmente non diversa dal testo previgente), coerente con le innovazioni introdotte all'art. 15. L'articolo disciplina, in particolare, i termini per la proposizione del regolamento di competenza, affermandone la decorrenza dall'ordinanza che pronuncia sulla competenza, specificando la non dimezzabilità e prevedendo la trasmissione d'ufficio al Consiglio di Stato dell'ordinanza che si pronuncia nel caso di regolamento richiesto d'ufficio.

Il comma 2 regola il procedimento davanti al Consiglio di Stato, che si svolge in camera di consiglio, ponendo un termine dilatorio per la fissazione della medesima e specificando che l'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento. L'ultimo comma precisa che la pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e prevede la necessità della riassunzione del giudizio innanzi al tribunale competente, da effettuarsi entro un termine perentorio.

Il comma 3 chiarisce che la decisione sulle questioni di competenza ad opera del Consiglio di Stato, resa in fase cautelare sia in esito ad appello che a regolamento di competenza, vincola il giudice di primo grado.

## Articolo 26

Si precisa che, al fine di provvedere sulle spese, il giudice tiene anche conto della eventuale violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, di cui all'art. 3, co. 2.

#### Articolo 28-bis

L'articolo riprende uno dei criteri previsti dall'art. 44 della legge di delega 18 giugno 2009, n. 69 rendendo più esplicito il principio della strumentalità delle azioni rispetto ai "bisogni di tutela" correlati alle situazioni giuridiche sostanziali fatte valere nel processo e il conseguente principio della atipicità della tutela, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa antecedente al Codice e confermato anche successivamente, in particolare dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 3 e n. 15 del 2011).

#### Articolo 30

Le modifiche introdotte mirano a precisare alcuni aspetti dell'azione risarcitoria.

In primo luogo, il termine per la proposizione dell'azione risarcitoria cosiddetta pura, cioè non collegata all'azione di annullamento, riconfermatane la natura decadenziale, è ora ampliato da 4 mesi ad 1 anno, un termine da ritenersi più in linea con altri termini processuali previsti dal Codice come, in particolare, quello relativo all'azione avverso il silenzio (art. 31, comma 1).

In secondo luogo viene precisato che nel caso in cui sia stata proposta l'azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio di primo grado, sempre nel termine di un anno, e non più anche entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

#### Articolo 34

La modifica tende a chiarire che l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto (cosiddetta azione di adempimento) può essere proposta contestualmente all'azione di annullamento o all'azione avverso il silenzio, specificando che in ogni caso l'accertamento della fondatezza della pretesa può essere effettuato solo nei limiti rigorosi stabiliti dall'art. 31, comma 3, a proposito dell'azione avverso il silenzio che tendono a garantire il principio della separazione dei poteri.

#### Articolo 40

La nuova formulazione dell'articolo, pur senza ampliare il contenuto del ricorso, precisa, in particolare, che i motivi sui quali esso si fonda devono essere "specifici" (comma 1, lett. d) e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili.

#### Articoli 55 e 62

Le modifiche agli articoli 55 e 62 costituiscono un mero aggiornamento dei rinvii ivi contenuti all'articolo 15 del Codice, a causa del modificato ordine dei commi di quest'ultimo.

#### Articolo 85

Il comma 8 dell'articolo 85 prevede ora che il giudizio di appello sull'ordinanza che pronuncia sull'opposizione a decreto di declaratoria di estinzione o improcedibilità si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 87, comma 3, del Codice, e quindi secondo le disposizioni previste per il giudizio in camera di consiglio.

#### Articolo 96

Si prevede che il ricorso contenente l'impugnazione incidentale di cui all'art. 334 c.p.c., deve essere depositato entro il più ampio termine di 30 giorni, in luogo del termine di 10 giorni ora previsto, e ciò al fine di allineare tale termine di deposito agli altri analoghi termini previsti dal Codice.

#### Articolo 98

In risposta ad alcuni dubbi sorti in giurisprudenza, si precisa ora che al giudizio cautelare in appello si applichino le pertinenti disposizioni previste per il procedimento cautelare in I grado.

#### Articolo 99

Si chiarisce che l'Adunanza plenaria, investita dalla sezione semplice di una questione che essa ritenga abbia dato o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, possa valutare l'opportunità di restituire gli atti alla stessa, perché sia quest'ultima a decidere.

#### Articolo 105

Il nuovo testo del comma 3 prevede che, nelle ipotesi di rimessione del processo al primo giudice, le parti devono riassumerlo entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore.

#### Articolo 111

Impone che copia dell'ordinanza con la quale il Consiglio di stato sospende gli effetti della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione venga inviata alla cancelleria della medesima Corte.

#### Articolo 119

La modifica al comma 1, lett. e), rende esclusivamente più corretto il testo vigente, riferendo l'ipotesi di scioglimento agli "organi" degli enti locali e non agli enti stessi.

#### Articolo 129

Le modifiche introdotte all'articolo 129, in tema di giudizio elettorale, servono ad adeguare la disciplina ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2010.

#### Articolo 136

Il comma 2-bis, ora aggiunto al testo dell'articolo 136, in linea con le vigenti disposizioni in tema di "firma digitale", prevede che tutti gli atti del processo possano essere sottoscritti con firma digitale.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce l'art. 2- bis nell'allegato 3 (norme transitorie) del d. lgs. n. 104 del 2010

L'articolo 2-bis introduce una disciplina transitoria correlata alle modifiche operate all'art. 30, comma 5, prevedendo che, per le cause pendenti alla data del 16 settembre 2012, la domanda di condanna al risarcimento del danno può essere ancora proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla predetta data.

Trattandosi di novelle a disposizioni processuali, il decreto in esame non ha riflessi di carattere finanziario.